



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 30/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VIA e VINCA 9 aprile 2015, n. 121

Variante al PRG - Piano Particolareggiato ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 21 maggio 2008, onde consentire la realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica in una zona destinata a standard urbanistici. Autorità procedente: Comune di Santeramo in Colle (BA). Valutazione di incidenza. ID_5076.

L'anno 2015 addì 9 del mese di aprile in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente ad interim dell'Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO

“V.I.A. e Vinca”

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.r. 44/2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il “Piano di prevenzione, prevenzione e lotta attività contro gli incendi boschivi 2012-2014 della Regione Puglia”, approvato con D.G.R. 11 aprile 2012 n. 674

VISTO l’art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;

VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTO l’art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, secondo il quale “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”. Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, “[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”

Premesso che:

- con nota prot. n. 20514 del 20/11/2013, acquisita al prot. AOO_089/03/12/2013 n. 11319, il Comune di Santeramo in colle presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS comprensiva di Valutazione d’incidenza (livello 1 screening ai sensi della D.G.R. 304/2006), per la “Variante al P.R.G. - Piano Particolareggiato ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 21 maggio 2008, onde consentire la realizzazione di alloggi per l’edilizia residenziale pubblica in una zona destinata a standard urbanistici”, con allegata la seguente documentazione, su supporto informatico e cartaceo:

Delibera di consiglio Comunale n. 172 del 19/11/2013;

Rapporto ambientale preliminare, comprensivo di Valutazione d’Incidenza

- con nota prot. AOO_089/10/01/2014 n. 313, quest’Ufficio comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:

Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Servizio Tutela delle Acque;

Provincia di Bari - Servizio Edilizia Pubblica e Territorio, Servizio Polizia provinciale, protezione Civile e Ambiente;

Ufficio Struttura tecnica provinciale (genio civile) di Bari;

Autorità di Bacino della Puglia;

Azienda Sanitaria Locale Bari;

ARPA Puglia;

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;

Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia

Autorità Idrica Pugliese;

AQP;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all'Autorità competente nonché all'Autorità procedente, Comune di Santeramo in Colle, invitando quest'ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione;

- con nota prot. n. 1378 del 31/01/2014, acquisita al prot. AOO_089/11/02/2014 n. 1461, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici rilevava "l'inesistenza di vincoli idrogeologici, paesaggistici, storici, archeologici o altra tipologia che comporta l'inedificabilità" pertanto "non rileva elementi di criticità da segnalare, che limitatamente alla propria competenza configgono con l'attuazione del Piano in questione";

- con nota prot. n. 1343 del 04/02/2014 acquisita al prot. AOO_089/12/02/2014 n. 1478, l'Autorità di Bacino della Puglia faceva presente che "l'area d'intervento ricade nel territorio di competenza dell'AdB Basilicata";

- con nota prot. 449 del 10/2/2014, acquisita al prot. AOO_089/17/02/2014 n. 1719, l'Autorità Idrica Pugliese invitava a verificare "la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fogna nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale" e richiamava l'attenzione agli aspetti della nuova programmazione in merito alle infrastrutture di competenza;

- con nota prot. n. PG0026404 del 18/02/2014 acquisita al prot. AOO_089/28/02/2014 n. 2147, la Provincia di Bari, Servizio Polizia provinciale, protezione Civile e Ambiente forniva il proprio contributo in merito;

- con nota prot. 2475 del 26/2/2014, acquisita al prot. AOO_089/18/3/2014 n. 2852, la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia "rilevando che l'area interessata dai lavori non è sottoposta a provvedimenti di tutela vigenti né in corso ai sensi del D. Lgs. 42/2004" tuttavia evidenziava "la presenza, in prossimità del sito in questione, di un'area d'interesse archeologico nota da indagini di scavo da questa Soprintendenza negli anni '80 del secolo scorso ... oltre che di segnalazioni archeologiche non seguite da verifica." pertanto la stessa "segnalava l'esistenza di un probabile rischio archeologico per il sito interessato dall'intervento" e richiedeva "l'attivazione di procedure quali la redazione di una carta del rischio archeologico georeferenziata e l'esecuzione di saggi di scavo preventivi, da eseguirsi sotto la direzione" della stessa Soprintendenza;

- con nota prot. n. 4343 del 5/3/2014, acquisita al prot. 089/18/03/2014 n. 2841, il Comune di Santeramo in Colle sollecitava il parere di valutazione d'incidenza in merito alla realizzazione di un bosco periurbano all'interno dell'area in variante richiesto con nota prot. 10436 del 12/6/2013 al medesimo Ufficio;

- con nota prot. AOO_089/28/03/2014 n. 3186, l'Ufficio VAS trasmetteva al Comune di Santeramo in Colle il contributo della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia indirizzato esclusivamente all'ufficio scrivente;

- con nota prot. AOO_089/24/04/2014 n. 4122, lo scrivente Ufficio nel rappresentare che nel Rapporto Preliminare erano apparse alcune discordanze, rilevava che "(...) è necessario che codesta amministrazione definisca precisamente l'oggetto (o gli oggetti) di pianificazione (per cui si richiede la verifica di assoggettabilità alla VAS e la Valutazione d'incidenza (livello 1 - screening), con specifico riferimento a quanto viene definito nel Rapporto Preliminare come "interventi di PdL non ancora attuati" e in considerazione della disposizione normativa che prevede che oggetto di un procedimento di verifica di VAS possano essere piani, programmi e loro modifiche anteriormente alla loro approvazione. Si precisa che l'elencazione delle particelle catastali (RAP, pag. 3), come anche gli elaborati progettuali

(tavole e NTA), devono corrispondere chiaramente all'oggetto di cui sopra" e, relativamente alla realizzazione del bosco periurbano, osservava che "(...) occorre che codesta amministrazione chiarisca se il "bosco periurbano a querceto" (da ubicarsi alle particelle catastali 1565 e 1566 del Foglio 57) prospettato quale misura di mitigazione della proposta di PP e, che insiste "su parte della restante area destinata a standard urbanistici" (RAP, pag. 49) del suddetto PdL, rientri nell'area oggetto di pianificazione di cui sopra e pertanto se costituisca quindi un'attuazione dello stesso. (...)

Nell'ipotesi prospettata, ossia che il bosco sia realizzato in attuazione dell'oggetto di pianificazione di cui sopra, lo scrivente esprime la propria perplessità in merito alla possibilità di inquadrare lo stesso, come intervento oggetto di valutazione, prima della conclusione del relativo procedimento urbanistico pianificatorio. Tanto si rappresenta anche al competente Servizio regionale Urbanistica per ogni considerazione in merito" per concludere che "(...) in mancanza di suddetti chiarimenti, questo Ufficio non è in condizione di determinarsi conclusivamente né in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS con Valutazione d'incidenza (livello 1 screening), né tantomeno in merito al procedimento di screening d'Incidenza per l'intervento relativo al "bosco periurbano a querceto", potendo allo stato delle informazioni disponibili esclusivamente richiamare quanto già espresso con propria nota prot. AOO_089_6119 del 24/06/2013";

- con nota prot. n. 11864 del 04/07/2014, acquisita al prot. AOO_089/16/07/2014 n. 6664, il Comune di Santeramo in Colle rappresentando che il Servizio Foreste regionale aveva concesso una proroga per l'avvio dei lavori di realizzazione del predetto rimboschimento, sollecitava l'espressione del parere di Valutazione di incidenza relativo a detto intervento;

- con nota prot. AOO_089/04/08/2014 n. 7254, l'Ufficio scrivente riscontrava la nota del Comune di Santeramo n. 11864 del 04/07/2014 per ribadire quanto rappresentato nella nota AOO_089/24/04/2014 n. 4122;

- con nota prot. n. 17918 del 15/10/2014, acquisita al prot. AOO_089/22/10/2014 n. 9575, il Comune di Santeramo in Colle riscontrava la prefata nota prot. n. 4122/2014 rappresentando, tra l'altro, che "(...) con la "Variante al PRG - Piano Particolareggiato ai sensi della Legge Regionale n° 12/2008, onde consentire la realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica in una zona destinata a standard urbanistici" è stata confermata, per posizione ed estensione, la superficie a standard già individuata nel P.d.L. del Comparto n°11 approvato con D.C.C. n°48 del 12.12.2003 al netto dell'area utilizzata per realizzare il lotto per l'edilizia residenziale pubblica";

- con nota prot. AOO_089/31/10/2014 n. 10119, l'Ufficio scrivente, alla luce di quanto dichiarato dal Comune di Santeramo in Colle con la predetta nota prot. n. 17918/2014, attesa la specificità del piano in oggetto, rappresentava al Servizio Urbanistica regionale "(...) la necessità di acquisire un proprio parere in merito alla correttezza urbanistico-amministrativa e alla competenza per l'approvazione definitiva della proposta di piano in oggetto" precisando altresì che "(...) Qualora il Servizio Urbanistica regionale confermi la competenza comunale per l'approvazione definitiva della proposta di piano in variante al PRG, lo scrivente provvederà a rendere prontamente disponibile sul sito web di questo Assessorato (Sezione Servizi VAS) la documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per la sua conclusione in sede comunale, ai sensi dell'art. 4 co. 3 e 7 bis della L.r. 44/2012 e ss.mm.ii, mentre concluderebbe, con la documentazione agli atti, il relativo screening d'incidenza, dei cui esiti la stessa Amministrazione comunale dovrà dare atto nel provvedimento conclusivo relativo alla suddetta verifica di assoggettabilità a VAS (art. 17 co. 3 della L.r. 44/2012 e ss.mm.ii.). Nel caso in cui, fatta salva la correttezza urbanistico-amministrativa, la competenza per l'approvazione definitiva della proposta di piano in variante al PRG sia regionale lo scrivente concluderà il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS unitamente al relativo screening d'incidenza. Infine, con riferimento all'intervento volto alla realizzazione di un bosco periurbano, preso atto che "con la "Variante al PRG - Piano Particolareggiato ai sensi della Legge Regionale n° 12/2008, onde consentire la realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica in una zona destinata a standard urbanistici" è stata confermata, per posizione ed estensione, la superficie a standard già individuata nel P.d.L. del Comparto n°11 approvato

con D.C.C. n°48 del 12.12.2003 al netto dell'area utilizzata per realizzare il lotto per l'edilizia residenziale pubblica" e riconfermando quanto già detto nella nota prot. n. AOO_089/4122 del 24/4/2014, si fa presente che il relativo screening di Incidenza, di competenza dello scrivente, ai sensi art. 23 della L.r. 18/2012, terrà conto degli esiti dell'anzidetto screening di Incidenza di cui alla proposta di Piano in oggetto";

- con nota prot. AOO_079/18/11/2014 n. 8830, acquisita al prot. AOO_089/01/12/2014 n. 11734, il Servizio Urbanistica riscontrava la nota dell'Ufficio scrivente prot. 10119/2014 e, sulla base di quanto riportato nella nota dell'Ufficio scrivente e dei documenti ad essa allegata, rappresentava che "(...) il comma 5 dell'art. 1 della L.R. n. 12/2008 prevede il ricorso al modulo procedimentale di cui all'art. 11 della L.R. n. 20/01, il quale a sua volta prevede l'approvazione definitiva di varianti urbanistiche da parte dei consigli comunali solo successivamente all'avvenuta acquisizione della "Attestazione di Compatibilità" rilasciata con provvedimento dalla Giunta Regionale";

- con nota prot. AOO_089/10/12/2014 n. 12178, trasmessa a mezzo PEC in pari data, l'Ufficio scrivente, richiamando quanto riportato nel Rapporto ambientale preliminare nel quale si affermava che le particelle interessate dagli interventi in oggetto non presentavano i caratteri propri della classificazione fornita dalla carta di Uso del Suolo del SIT Puglia come "aree a pascolo naturale e praterie" nonché dalla cartografia allegata al PPTR quali "Prati e pascoli naturali", e atteso che, ai sensi dell'art. 5 c. 1 lettera s) del Regolamento regionale n. 28/2008 recante "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007" è fatto divieto di "convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS", richiedeva al Servizio Assetto del Territorio l'eventuale esito delle osservazioni presentate nell'ambito della revisione del PPTR inerenti le predette particelle al fine di rettificare tale classificazione alla luce di quanto rappresentato nel RAP

- con nota prot. AOO_089/12/12/2014 n. 12506, l'Ufficio VAS, facendo seguito alla pregressa corrispondenza, confermava che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44, così come novellato dalla legge regionale n.4/2014, la competenza all'espletamento ed alla conclusione del relativo procedimento spetta all'Amministrazione comunale, in quanto ente deputato all'approvazione definitiva del piano stesso. Tanto, anche in virtù di quanto specificato al comma 7-bis del succitato articolo 4: "i procedimenti avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale", così come rappresentato ai Comuni delegati dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28.02.2014. Pertanto, al fine di facilitare la gestione e la conclusione del suddetto procedimento da parte dell'Amministrazione comunale procedente, l'Ufficio VAS comunicava di aver provveduto alla creazione del fascicolo elettronico contenente tutta la documentazione tecnico-amministrativa agli atti della amministrazione regionale inerente la verifica di assoggettabilità a VAS in argomento;

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - "fase di screening" del procedimento in epigrafe di cui l'Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

Caratteristiche della variante

Oggetto del presente provvedimento è la Variante al PRG - Piano Particolareggiato ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 21 maggio 2008, onde consentire la realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica in una zona destinata a standard urbanistici nel Comune di Santeramo in Colle, così come da documentazione trasmessa dallo stesso Comune con nota prot. n. 20514 del 20/11/2013, acquisita al

prot. AOO_089/03/12/ 2013 n. 11319.

Si tratta in sintesi di una “proposta di Piano Particolareggiato a destinazione residenziale pubblica su area che, ai sensi della L.R. n.12/2008, è stata reperita all’interno della superficie destinata a standard urbanistici dal Piano di Lottizzazione (PdL) del Comparto n.11, adottato con D.C.C. n.14 del 31.03.2003 e approvato con D.C.C. n.48 del 12.12.2003” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 3). Secondo quanto affermato, “Il comparto oggetto di intervento si compone dei lotti: Lotto A, lotto B, lotto C, lotto D, lotto E. A tali lotti si aggiunge quello di Piano Particolareggiato, individuato con lettera F” che prevede in particolare “la realizzazione di n. 48 unità abitative suddivise in 4 edifici con relative aree attrezzate e parcheggi.” pari a 11.800 mc per un’altezza di 13 m (ibidem).

Dunque “l’Amministrazione Comunale, ... in linea con l’art. 1 c.3 della L.R. n. 12/2008, ha inteso soddisfare esigenze della collettività, ritagliando e destinando una parte di superficie per standard urbanistici, riveniente dalla previsione progettuale del piano di lottizzazione del comparto n. 11, alla costruzione di alloggi per l’edilizia residenziale pubblica.” (ibidem)

In merito alla destinazione urbanistica si precisa che “Il sito (è) ubicato in zona tipizzata “C2 di espansione” dal vigente P.R.G” (ibidem) “approvato definitivamente con delibera di G.R. n. 775 del 16/06/99” (ibidem, pag. 30).

La variante urbanistica prevede anche la modifica dell’indice di fabbricabilità territoriale che passa da 0,9 mc/mq a 1,5 mc/mq (RAP, pag. 21). Si riportano di seguito i parametri urbanistici indicati nelle NTA della variante:

Sf (Superficie fondiaria) 1.000 mq;

i.f.t. (indice di fabbricabilità territoriale) 1,5 mc/mq;

R.c. - rapporto di copertura 35%

Hm - altezza massima: 14m (NTA, art. 6)

“La proposta di Piano Particolareggiato (...) comprende anche la realizzazione di viabilità pubblica e delle reti impiantistiche e di sottoservizi (illuminazione, acque, fogna, gas). (ibidem, p.30)

Nel dettaglio le opere di urbanizzazione primaria, vengono di seguito elencate:

- a) realizzazione della viabilità pubblica di collegamento tra Via Svizzera e Via Zurigo e tra Via Zurigo e Via Bulach;
- b) la modifica dell’andamento planimetrico di un tratto di Via Bulach con contestuale spostamento di un palo della pubblica illuminazione;
- c) la sistemazione di Via Bulach con realizzazione dei marciapiedi su entrambi i lati della strada. Dopo l’intervento la sede stradale sarà costituita da una carreggiata di 7 metri di larghezza e da due marciapiedi ciascuno della larghezza di 1,50 metri, per una larghezza complessiva di 10 metri.
- d) la rete idrica in Via Bulach;
- e) la rete di distribuzione del gas metano in Via Bulach;
- f) la rete di distribuzione dell’energia elettrica in Via Bulach;
- g) la rete telefonica in Via Bulach.
- h) la rete fognaria di tipo separata.”

Descrizione del sito di intervento

Il presente provvedimento, riguarda l’intervento dei predetti interventi individuati dalle particelle 1566 e 1472 del foglio 57 del Comune di Santeramo in Colle. La superficie da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica è di m² 3.154,64 cui si aggiunge una superficie di m² 1.755,60 destinata a viabilità (ibidem, pag. 45).

L’area è interamente ricompresa nel SIC - ZPS “Murgia Alta” caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly[1], dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43:

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee (*) 25%

Querceti di *Quercus trojana* 15%

Percorsi substepnici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 15%

Versanti calcarei della Grecia mediterranea 5%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi: *Myotis myotis*, *Rhinophylus euryale*.

Uccelli: *Accipiter nisus*, *Burhinus oedicephalus*; *Tyto alba*; *Melanocorypha*; *Neophron percnopterus*; *Pernis apivorus*; *Tetrax tetrax*; *Emberiza cia*; *Athene noctua*; *Emberiza*; *Monticola solitarius*; *Bubo bubo*; *Sylvia conspicillata*; *Lanius senator*; *Petronia petronia*; *Anthus campestris*; *Buteo rufinus*; *Circus gallicus*; *Oenanthe hispanica*; *Coturnix coturnix*; *Calandrella*; *Caprimulgus*; *Circus cyaneus*; *Circus pygargus*; *Lullula arborea*; *Falco biarmicus*; *Falco naumanni*; *Falco peregrinus*; *Lanius collurio*; *Circus aeruginosus*; *Columba livia*.

Rettili e anfibi: *Elaphe quatuorlineata*, *Testudo hermanni*, *Bombina variegata*.

Pesci:

Invertebrati: *Melanargia arge*

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS "Murgia Alta")

Ambito di paesaggio: Alta Murgia

Figura territoriale: La sella di Gioia del Colle

Secondo quanto riportato nel RAP, l'area di oggetto di variante è "ubicata nel settore di SO del nucleo urbano di Santeramo in Colle, a ridosso sia di esistenti strutture pubbliche (Palazzetto dello Sport e Campo Sportivo) sia di aree residenziale già edificate e quasi completamente urbanizzate." (ibidem, pag. 18). In particolare "confina a nord con lotti edificati e aree pubbliche esclusi dalla superficie di comparto utile (SCU), a sud con lotti fondiari come da piano di lottizzazione di comparto, la cui edificazione residenziale risulta parziale, a est con aree residenziali, mentre ad ovest l'area si estende fino al perimetro attinente al Palazzetto dello Sport." (ibidem, pag. 19).

"L'area si inserisce in un contesto discretamente urbanizzato di recente formazione, con buona distribuzione e qualità sia delle infrastrutture primarie e sia di quelle secondarie, carente invece per le aree verdi pubbliche." (ibidem, pag. 30).

"L'ambiente naturale... (risulta) molto degradato per le trasformazioni avvenute a seguito di interventi antropici; a tal riguardo si evidenzia che l'area compromessa da edificazioni, costituisce ormai buona parte del contesto territoriale di riferimento. Da tale situazione ambientale, ne scaturisce che l'area di progetto, costituisce un residuo di ineditato, a cui è difficile attribuire una valenza ecologica, in un ambiente notevolmente frammentato e con scarso valore naturalistico d'insieme per assenza di componenti vegetali e faunistiche di valenza rispetto alle esigenze di conservazione e di salvaguardia del sito Natura 2000." (ibidem, pag. 46).

Considerato che:

- nel RAP (p. 44) si afferma che “Nell’area di progetto è stato evidenziato come la riduzione, perturbazione e frammentazione del preesistente è stata avviata da tempo. Il sito di intervento risulta privo di componenti a valenza naturalistica e faunistica”;
- le considerazioni riportate al punto precedente sono anche conseguenti alla realizzazione degli interventi edificatori già oggetto dei rilievi mossi dall’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S. con note prot. AOO_089/19/ 12/2011 n. 11308, AOO_089/22/03/2012 n. 2497, AOO_089/13/06/2012 n. 4612 e AOO_089/24/ 06/2016 n. 6119;
- secondo il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPRT) approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del 23 marzo 2015), a seguito delle osservazioni presentate nell’ambito della revisione dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal PPRT adottato, l’area non risulta essere caratterizzata dalla presenza di “Prati e pascoli naturali”;
- per quanto rilevato al punto precedente, pertanto, non sussiste il divieto di “convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04” ai sensi dell’art. 5 c. 1 lettera s) del Regolamento regionale n. 28/2008 recante “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”;
- la valutazione del Piano in oggetto tiene conto dell’istanza di Valutazione di incidenza presentata dal Comune di Santeramo in Colle con nota n. 10436 del 12/06/2013, acquisita al prot. AOO_089/24/06/2013 n. 6187, per l’intervento previsto nell’ambito della Misura 223 “Primo imboscamento di superfici non agricole”, Azione 1 “Bosco periurbano” da realizzare sulle particelle 1565 e 1566 del foglio 57 adiacenti all’area considerata nel Piano particolareggiato in oggetto;
- l’attuazione dell’edificato previsto nell’ambito del Piano in oggetto e della realizzazione del rimboscamento nelle predette particelle determinerà la costituzione di una zona di interfaccia urbano/foresta ossia di un luogo, secondo la definizione della National Wildland/Urban Fire Protection Conference (NW/UFCP) del 1987, dove l’area naturale e quella urbana, si incontrano e interferiscono reciprocamente[2] con possibili incidenze negative a danno del popolamento forestale in caso di incendi boschivi originati dall’edificato;

[2] Piano di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014” della Regione Puglia, p. 278. <http://www.protezionecivile.puglia.it/public/news.php?extend.630.10>

- le successive prescrizioni tengono conto di quanto riportato nel “Piano di prevenzione, prevenzione e lotta attività contro gli incendi boschivi 2012-2014 della Regione Puglia” con particolare riferimento all’adeguamento degli strumenti urbanistici relativo alla normazione delle zone di interfaccia del territorio comunale;
- la tipologia d’intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario a condizione che vengano rispettate la prescrizioni di seguito riportate;
- il Comune di Santeramo in Colle e la Città metropolitana di Bari, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento;

Esaminati gli atti dell’Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il Piano in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, oramai ampiamente compromesso nell’area di intervento, esprimendo parere favorevole a

patto che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. sia perseguita la possibilità di realizzare altri interventi di mitigazione mediante la creazione di nuovi boschi periurbani nelle aree a standard urbanistici individuati nell'ambito del Comparto n. 11;
2. tra la zona edificata e l'area in cui sarà realizzato il "bosco periurbano" deve essere identificata una fascia di separazione priva di arbusti e vegetazione nonché di eventuali strutture limitrofe di servizio muratura/legno, servizi vari (es. serbatoi GPL, cabine e quadri di distribuzione elettrica), della larghezza di 25 m ricadente all'interno dell'area considerata dal Piano Particolareggiato in esame;
3. si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.r. n. 26 del 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia");
4. si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
 - sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
5. per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
6. si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;

di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per la "Variante al PRG - Piano Particolareggiato ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 21 maggio 2008, onde consentire la realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica in una zona destinata a standard urbanistici" per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento

di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
- sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio VIA e Vinca, al soggetto procedente: Comune di Santeramo in Colle;

di trasmettere il presente provvedimento alla Città metropolitana di Bari, al Servizio Assetto del Territorio, al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Bari);

di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli
